

**NUOVE SCADENZE FISCALI – DL CURA ITALIA**

*(DL 18/2020, convertito con modifiche nella legge 24 aprile 2020, n. 27)*

SOGGETTI	SOSPENSIONI	NUOVA SCADENZA
<b>Tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato</b>	<b>Adempimenti tributari che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020</b> <i>(diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale)</i>	<b>30 giugno 2020</b>
<b>Tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato</b> <i>salvo che per le imprese con ricavi pari o inferiori a 2 milioni di euro, per le quali il versamento di tali importi viene posticipato a maggio 2020</i>	<b>Versamenti verso PA, in scadenza al 17 marzo 2020</b> , inclusi quelli da effettuare con F24 relativi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- all'IVA</li> <li>- alle ritenute fiscali operate sui redditi da lavoro dipendente e assimilati</li> <li>- ai contributi previdenziali ed assistenziali</li> <li>- ai premi per l'assicurazione obbligatoria</li> </ul>	<b>16 aprile 2020<sup>1</sup></b>
<b>Imprese o esercenti arti o professioni con domicilio o sede legale e operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge</b>	<b>Versamenti, scadenti tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, relativi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- alle ritenute alla fonte (artt.23 e 24 del DPR n. 600/73) operate sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, nonché alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, operate in qualità di sostituti d'imposta</li> <li>- all'IVA</li> <li>- ai contributi previdenziali e assistenziali</li> <li>- ai premi per l'assicurazione obbligatoria</li> </ul>	<b>31 maggio 2020<sup>2</sup></b> in unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da maggio
<b>Tutti i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza</b> <i>(a prescindere dall'ammontare dei ricavi percepiti)</i>	<b>Versamenti, scadenti tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, relativi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- all'IVA</li> </ul>	<b>31 maggio 2020</b> in unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da maggio

<sup>1</sup> Il termine originario era fissato al 20 marzo 2020, ma va precisato che, ai sensi dell'art. 21 del DL 23/2020, tali versamenti si considerano regolarmente effettuati anche se eseguiti entro il 16 aprile 2020, senza il pagamento di sanzioni e interessi.

<sup>2</sup> Considerato che il 31 maggio cade di domenica tale termine si intende spostato al 1° giugno 2020.

SOGGETTI	SOSPENSIONI	NUOVA SCADENZA
Tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge	<b>Ritenute d'acconto su ricavi o compensi percepiti tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020<sup>3</sup></b> , che i sostituti di imposta devono effettuare ai sensi degli artt. 25 (su redditi da lavoro autonomo) e 25-bis (sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari) del DPR 600/1973, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato	<b>31 luglio 2020</b> in unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da luglio
Tutti i soggetti che hanno domicilio fiscale, la sede legale o operativa nelle "zone rosse" originarie	<b>Adempimenti e versamenti scadenti tra il 21 febbraio ed il 31 marzo 2020</b> , anche relativi alle cartelle di pagamento ed agli avvisi di accertamento, versamento delle ritenute alla fonte, comprese quelle sui redditi di lavoro dipendente e assimilati	<b>31 maggio 2020</b> in unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da maggio
Tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato	<b>Versamenti, in scadenza tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020</b> , relativi a: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>cartelle di pagamento</b> emesse dagli agenti della riscossione, <b>avvisi di accertamento esecutivi</b> emessi dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'Irap e dell'IVA</li> <li>- <b>avvisi di addebito emessi dall'INPS</b></li> <li>- <b>ingiunzioni di pagamento</b> emesse dagli enti locali, nonché <b>atti di accertamento esecutivi emessi dai medesimi enti</b> sia per le entrate tributarie</li> </ul>	<b>30 giugno 2020</b> in unica soluzione
	<b>Rata in scadenza al:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>28 febbraio 2020</b>, relativa alla "rottamazione-ter"</li> <li>- <b>31 marzo 2020</b>, relativa al "saldo e stralcio"</li> </ul>	<b>31 maggio 2020</b>

<sup>3</sup> Si fa presente che l'art. 19 del DL 23/20 Decreto Liquidità (DL 23/2020) ha modificato i termini originariamente fissati dal DL Cura Italia abrogando il comma 7 dell'art. 62 (che prevedeva, in origine, la sospensione nel periodo 7 marzo 2020-31 marzo 2020 dell'effettuazione delle ritenute d'acconto da parte dei sostituti d'imposta e la ripresa del versamento delle stesse entro il 31 maggio 2020).